



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 70 del 17-08-2020

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I NIDI D'INFANZIA UBICATI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "DIVINA PROVVIDENZA" E MARIA IMMACOLATA PER GLI ANNI EDUCATIVI 2020/2021 2021/2022 2022/2023

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciassette** del mese di **agosto** alle ore **10:00**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

Pagnoni Fabrizio	SINDACO	Presente
Orsini Franca	VICE SINDACO	Presente
Cirelli Bruna	ASSESSORE	Presente
Baraldi Massimo	ASSESSORE	Presente
Grandi Simone	ASSESSORE	Presente
Pirani Cristiano	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale Reggente Sattin Rita che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. Pagnoni Fabrizio che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I NIDI D'INFANZIA UBICATI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "DIVINA PROVVIDENZA" E MARIA IMMACOLATA PER GLI ANNI EDUCATIVI 2020/2021 2021/2022 2022/2023

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- si è consolidato nel corso del tempo tra le scuole dell'infanzia facenti capo al Comune di Copparo e le scuole dell'infanzia paritarie private un rapporto di reciproca collaborazione attraverso lo strumento convenzionale basato sulla condivisione degli indirizzi di accoglienza per tutti i bambini senza alcuna discriminazione di sesso, etnia, cultura e religione, partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso organi collegiali, realizzazione degli orientamenti educativi statali, pur mantenendo una propria autonomia pedagogico-didattica, rafforzamento della collaborazione tra il Coordinamento Pedagogico comunale e quello delle scuole autonome e coinvolgimento nelle azioni di continuità con gli altri gradi scolastici;
- con deliberazione n. 40 del 11-04-2019 si è approvato lo schema di convenzione tra l'amministrazione comunale e le scuole dell'infanzia paritarie private del comune di Copparo per garantire un sistema integrato della scuola dell'infanzia. anni educativi 2018/2019 2019/2020 e 2020/2021;
- l'amministrazione comunale eroga un contributo, finalizzato al sostegno di questa rilevante attività educativa per garantire un sistema integrato della scuola dell'infanzia in forza di apposita convenzione rep.n.15193/2019, con l'obiettivo di offrire pari opportunità ai bambini che frequentano le scuole dell'infanzia pubbliche o autonome, in un sistema integrato di grande qualità;

Dato atto che:

- questa Amministrazione intende investire sulle scuole e sull'educazione come scelta strategica e prioritaria, confermando l'impegno per proseguire l'esperienza avviata con le Scuole dell'Infanzia Private Paritarie aderenti alla FISM presenti sul territorio del Comune di Copparo, attraverso la quale è stato assicurato il miglioramento dell'offerta educativa della scuola dell'infanzia, nonché lo sviluppo ed il potenziamento del sistema scolastico integrato;
- è riconosciuto il ruolo fondamentale delle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino;
- la straordinaria diffusa presenza sull'intero territorio regionale delle scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;

- che un sistema integrato consente di non disperdere le forze e di ridurre il più possibile i costi, per trasferire il risparmio di risorse sulle rette e quindi di fatto alle famiglie di questo territorio;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" all'art. 139 comma 1 e 2 che prevede l'attribuzione a Regioni, Province e Comuni di competenze in materia di programmazione e gestione della rete scolastica delle scuole di ogni ordine e grado;

- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e s.m.i., che disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti Locali, che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia";

- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita", che al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a sostenere la qualificazione del sistema scolastico e formativo;

Dato atto:

- che la stessa L.R. 26/2001 favorisce la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico-didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie e promuove interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle Scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali;

- che in data 09/06/2020 è stato sottoscritto apposito Protocollo d'intesa con la PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO DI DON ORIONE DELLA CONGREGAZIONE DELLA PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA di Copparo e l'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO EDUCATIVO CULTURALE "MARIA IMMACOLATA", con sede in Sabbioncello S. Vittore (FE);

Ritenuto opportuno, in accordo tra le parti, dare attuazione a quanto previsto all'articolo 2 del succitato Protocollo d'Intesa mediante la sottoscrizione di apposita convenzione tra il Comune di Copparo e i nidi d'infanzia ubicati presso le scuole dell'infanzia paritarie "Divina Provvidenza" e "Maria Immacolata" per gli anni educativi 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023;

Dato atto che:

- la legge n. 107 del 13.07.2015 ha delineato il nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita dei minori sino a sei anni;

- la citata Legge ha avuto piena attuazione con la emanazione del D. Lgs. N. 65 del 13.04.2017;

- che per i Servizi Educativi per la prima Infanzia a cui appartengono i Nidi d'Infanzia si fa riferimento alla Legge Regionale n. 19 del 2016, alla direttiva della Giunta Regionale n. 1564/2017 e alla Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2019 n. 704 Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016;

- che il D. Lgs. N. 65/2017 prevede, tra gli altri, la costituzione del Fondo nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione, finanziato annualmente dallo stato e ripartito per le finalità previste dal Decreto;

- che la Deliberazione di Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 156 del 06/06/2018 "Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini di età 0-3 anni con progressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione. Triennio 2018-2019-2020" e la Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1829 del 17/11/2017, attuativa del D. Lgs n. 65/2017, prevedono la modalità del convenzionamento per la regolazione dei rapporti fra i Comuni e i Soggetti gestori dei servizi educativi 0-3 anni;

Vista la bozza di convenzione tra l'amministrazione comunale e i nidi d'infanzia paritari privati del comune di Copparo per garantire un sistema integrato della scuola dell'infanzia, anni educativi 2020/2021-2021/2022-2022/2023 che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Dato altresì atto che:

- con la sottoscrizione della predetta convenzione, il Comune e i soggetti sottoscrittori si impegnano ad operare per la qualificazione del segmento educativo 0-3 anni, tenendo conto del numero di minori iscritti presso le strutture autorizzate al funzionamento nel corso di ogni anno educativo alla data del 31/12 dell'anno precedente senza distinzione di sesso, religione, gruppo sociale, nazionalità, a condizione che sia noto ed accettato il progetto educativo della scuola favorendo l'inserimento di bambini in situazioni di handicap e/o condizioni di svantaggio sociale o culturale;

- l'inserimento dell'obbligo a partire dal prossimo anno scolastico, di almeno tre fasce di contribuzione differenziata anche per le famiglie che hanno un bambino che frequenta il nido parrocchiale con conseguenti tre rette differenziate permetterà a chi presenterà l'ISEE di poter usufruire di tariffe agevolate, e quindi di fatto anche a coloro che hanno redditi bassi o medio bassi potrà permettere di scegliere liberamente l'educazione cattolica secondo i principi cattolici;

- Vista la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

- Visto il Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera a), della legge 13 luglio 2015, n.107";

- Vista la legge regionale 25 novembre 2016 n.19 Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000";

- Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo Segreteria e Comunicazione Servizi Scolastici ed Educativi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Bilancio, Economato e Controllo di Gestione ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime, palesemente resa per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare per i motivi meglio espressi in premessa, la bozza di “Convenzione tra l'Amministrazione Comunale e i nidi d'infanzia ubicati presso le scuole dell'infanzia paritarie “Divina Provvidenza” e “Maria Immacolata” per gli anni educativi 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Comune di Copparo si impegna ad erogare ai Soggetti gestori un contributo per anno educativo il cui importo sarà stabilito in base alle disponibilità del bilancio in quanto subordinato all'ammontare del trasferimento da parte dello Stato e della Regione al Comune di Copparo, in relazione alla normativa vigente e sarà stabilito in funzione del numero di bambini iscritti ad ogni servizio educativo 0/3 anni alla data del 31/12 dell'anno precedente;

3) di dare atto che le spese per il periodo suddetto saranno, impegnate con separati atti di determinazione del Responsabile del Settore con imputazione a valere sui rispettivi capitoli di Bilancio degli esercizi finanziari di competenza;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è lo Specialista Ufficio Scuola, d.ssa Paola Gilioli;

5) di dare atto che la Giunta Comunale, all'unanimità dei voti, ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere a dare pronta esecuzione al deliberato ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – D.lgs. n. 267/2000.

SR/It



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Pagnoni Fabrizio

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Sattin Rita

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COPPARO e I NIDI D'INFANZIA UBICATI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "DIVINA PROVVIDENZA" E "MARIA IMMACOLATA" PER GLI ANNI EDUCATIVI 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023

L'anno duemilaventi addì ____ del mese di agosto nel Comune di Copparo presso la Residenza Municipale

TRA

il Comune di Copparo (C.F e Partita IVA 00053930384) in persona di _____, autorizzata alla stipula del presente atto in attuazione dell'atto del Sindaco _____ di seguito denominato "*Comune*"

E

PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO DI DON ORIONE - SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA "DIVINA PROVVIDENZA" con sede in Copparo (FE) via Don Minzoni 6, rappresentata da Don Daniele Panzeri nato a Lecco il 21.10.1976, residente a Copparo, via Cavour 14; nella qualità di Responsabile Legale del Nido d'Infanzia "Divina Provvidenza" di Copparo, il quale agisce non per proprio conto ma nell'esclusivo interesse del Servizio per la prima infanzia che rappresenta – C.F. e P. IVA 00543850101;

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO EDUCATIVO CULTURALE "MARIA IMMACOLATA", con sede in Sabbioncello S. Vittore (FE), via Capitello 31, rappresentata da Don Pisa Giovanni, nato a Bondeno (FE) il 25.04.1947 e residente in Denore (FE) Piazza Cappellini, 40, nella qualità di Presidente della Associazione di Volontariato educativo culturale "Maria Immacolata" di Sabbioncello S. Vittore, il quale agisce non per proprio conto ma nell'esclusivo interesse del Nido D'Infanzia micro nido part-time che rappresenta – C.F.: 93038760380 - P. IVA: 01365760386;

TENUTO CONTO

- che il soggetto **PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO DI DON ORIONE - SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA "DIVINA PROVVIDENZA"** è titolare e gestore del Nido "Divina Provvidenza" con autorizzazione n.1/08 e successiva integrazione n. 2/08 prot. 1881 del 27.01.2009 rinnovata con prot. n. 9981 del 09.06.2017 fino al 10.10.2022 con n. 30 posti bambino iscritti di età compresa fra i 12 e i 36 mesi, ferma restando la possibilità di aumento prevista dalla normativa vigente e dalla prima autorizzazione di n. 55 posti bambino iscritti di età compresa fra i 12 e i 36 mesi;

- che il soggetto **ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO EDUCATIVO CULTURALE "MARIA IMMACOLATA"** è titolare e gestore del Nido d'Infanzia micro nido part-time "Maria Immacolata" con autorizzazione n.3/04 prot. 18690 del 16/06/2004 e successiva modifica del 18/09/07 rinnovata con prot. n. 17429 del 14.09.2009, prorogata fino al 2016 e nuovamente rinnovata il 06.03.2017 con prot. n. 4660 fino al 16.06.2023 con n. 18 posti bambino iscritti di età compresa fra i 24 e i 36 mesi, ferma restando la possibilità di aumento prevista dalla normativa vigente;

di seguito denominati "*Soggetti gestori*"

PREMESSO

- la legge n. 107 del 13.07.2015 ha delineato il nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita dei minori sino a sei anni;

- la citata Legge ha avuto piena attuazione con la emanazione del D. Lgs. N. 65 del 13.04.2017;
- che per i Servizi Educativi per la prima Infanzia a cui appartengono i Nidi d'Infanzia si fa riferimento alla Legge Regionale n. 19 del 2016, alla direttiva della Giunta Regionale n. 1564/2017 e alla Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2019 n. 704 Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016;
- che il D. Lgs. N. 65/2017 prevede, tra gli altri, la costituzione del Fondo nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione, finanziato annualmente dallo stato e ripartito per le finalità previste dal Decreto;
- che la Deliberazione di Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 156 del 06/06/2018 "Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini di età 0-3 anni con progressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione. Triennio 2018-2019-2020" e la Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1829 del 17/11/2017, attuativa del D. Lgs n. 65/2017, prevedono la modalità del convenzionamento per la regolazione dei rapporti fra i Comuni e i Soggetti gestori dei servizi educativi 0-3 anni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

Alla luce del nuovo sistema integrato 0/6 anni delineato dalla normativa nazionale e regionale, il Comune e i soggetti sottoscrittori si impegnano ad operare per la qualificazione del segmento educativo 0-3 anni, tenendo conto del numero di minori iscritti presso le strutture autorizzate al funzionamento nel corso di ogni anno educativo alla data del 31/12 dell'anno precedente senza distinzione di sesso, religione, gruppo sociale, nazionalità, a condizione che sia noto ed accettato il progetto educativo della scuola, e favorisce l'inserimento di bambini in situazioni di handicap e/o condizioni di svantaggio sociale o culturale.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio

Il funzionamento del Nido d'infanzia o degli altri servizi educativi 0/3 anni dovrà essere garantito secondo modalità analoghe e col rispetto degli stessi requisiti di quelli previsti per nidi e scuole dell'infanzia comunali e secondo il calendario analogo a quello della scuola dell'infanzia paritaria aggregata.

In particolare:

- al bambino dovrà essere consentita una frequenza giornaliera di almeno 7 ore, dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali;
- il funzionamento delle sezioni dovrà essere assicurato da settembre a giugno, salva la chiusura nelle festività e periodi delle tradizionali vacanze natalizie e pasquali,
- il servizio potrà essere previsto anche nel mese di luglio per gli utenti che ne faranno richiesta;

Il servizio si svolgerà nei locali indicati e accertati in sede di procedimento di autorizzazione al funzionamento, che dovranno essere mantenuti nello stato dichiarato e autorizzato.

Dovranno essere garantite tutte le precauzioni e procedure igienico sanitarie prescritte per le comunità, atte a preservare la salute e l'incolumità gli utenti.

Ai bambini devono essere erogati pasti corrispondenti, per qualità e quantità, a quelli forniti nei nidi comunali. Il menù e le tabelle dietetiche dovranno essere approvati dalla AUSL.

Il personale educativo ed ausiliario impiegato nelle sezioni dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti professionali, secondo la normativa vigente.

Dovranno essere rispettate le norme contrattuali e la legislazione vigente in materia di rapporti di

lavoro dipendente, para subordinato e autonomo (trattamento economico, giuridico e previdenziale) applicabili al settore.

Saranno inoltre garantiti coordinamenti con i servizi sociali e/o sanitari in caso di inserimento di bambini disabili o seguiti dai servizi sociali.

I Soggetti gestori dovranno prevedere la partecipazione delle famiglie dei bambini delle sezioni nell'ambito dei complessivi organismi di rappresentanza specifici oppure aggregati a quelli previsti dalla Scuola dell'Infanzia, attraverso modalità articolate e flessibili di incontri.

Art 3 Adempimenti obblighi sanitari

I Soggetti gestori sono titolari rispetto agli adempimenti per la verifica dell'idoneità vaccinale previsti dalla legge 119/2017.

Protocollo Farmaci: in osservanza delle linee di indirizzo emanate a livello Regionale (DGR n.166 del 20/2/2012), e del Protocollo Provinciale per la somministrazione di farmaci e di specifiche attività a supporto di alcune funzioni vitali in contesti extra-familiari, educativi, scolastici o formativi, la scuola deve garantire la somministrazione dei farmaci ai bambini e bambine, nei casi previsti e secondo specifiche procedure.

Art. 4 - Obblighi dei Soggetti gestori e qualificazione del servizio

La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e definire il relativo sistema di regolazione, prevede che per i servizi privati l'accreditamento costituisca condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

I Soggetti gestori si obbligano a realizzare quanto segue, in ragione del fatto che i citati articoli costituiscono un preciso punto di riferimento per la qualificazione del sistema.

Fermo restando gli obblighi connessi al possesso dell'autorizzazione al funzionamento di cui alla legge 19/2016, i soggetti gestori dovranno disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative che andrà consegnato entro il 30 novembre di ogni anno al Comune.

I Soggetti gestori sono tenuti a rendicontare l'utilizzo del contributo comunale e a fornire il quadro dettagliato delle entrate e delle uscite, entro la chiusura dell'anno educativo e comunque non oltre il 31/07.

I Soggetti gestori, quindi che già devono disporre al momento della sottoscrizione del presente atto dei requisiti di cui all'articolo 18 della legge regionale n.19/2016, si impegnano ad ottenere l'accreditamento dei propri servizi educativi, nei tempi assegnati dal Comune a seguito dell'approvazione della direttiva regionale sull'Accreditamento.

I Soggetti gestori si impegnano a dotare il Nido d'Infanzia di tutto il personale necessario, nei ruoli e con le qualifiche previste dalle normative, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nelle Direttive regionali di Autorizzazione e Accreditamento.

I Soggetti gestori si impegnano a rispettare i requisiti organizzativi, in quanto uno degli elementi che concorrono a determinare la qualità dei servizi, ~~ad attuare il piano degli inserimenti programmati dagli educatori della sezione~~, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 1564/2017, con particolare riferimento ai bambini che ancora non hanno compiuto i 24 mesi.

I Soggetti gestori assumono ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio, in particolare sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico - sanitario, della sicurezza e organizzativo.

I Soggetti gestori provvedono a idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per

danni a persone o cose che si trovano nei locali del Nido d'Infanzia causate dai locali, dal personale o dagli altri utenti.

I Soggetti gestori assicurano, nell'ambito dell'orario di lavoro del personale educativo, un monte ore annuale per la programmazione educativa/didattica, la gestione collegiale del Servizio e l'aggiornamento professionale, come da CCNL di riferimento. Con particolare riferimento alla formazione del personale, docente e ausiliario, il Gestore si impegna ad allinearsi a quanto indicato dalla Direttiva Regionale in materia di Accreditamento (DGR 204/2019)

I Soggetti gestori si impegnano inoltre a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi (in particolare con i servizi per la prima infanzia 0-3 anni e le scuole dell'infanzia), sia in forma autonoma sia attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento, di qualificazione e a gruppi di lavoro istituiti sul territorio.

ART. 5 Interventi di integrazione scolastica

I Soggetti gestori garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione di bambini disabili, secondo quanto previsto dalla Legge n. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", nonché di bambini in disagio relazionale e socio culturale e svolgono altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

Nel caso di iscrizione e frequenza di bambini con disabilità certificata, il Comune si impegna a fornire gli interventi necessari di integrazione e supporto nell'ambito educativo, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 6 - Coordinamento pedagogico

Per realizzare il coordinamento tra il proprio servizio educativo ed Enti e agenzie educative del territorio, i Gestori, anche in forma associata con altri Gestori, si avvale di propria figura professionale dotata di laurea specifica come previsto dalla normativa, con funzioni di coordinamento pedagogico, che dovrà beneficiare di una formazione permanente al fine di potenziare le proprie capacità progettuali e l'adeguamento delle risposte alle diverse esigenze degli utenti e partecipare regolarmente ai Tavoli di lavoro del Coordinamento pedagogico Territoriale di Ferrara .

Art. 7 Gestione coordinata dei posti complessivamente vacanti nel sistema integrato dei servizi educativi da 0 a 3 anni e delle domande in lista di attesa in corso d'anno

Il Comune di Copparo ed i Soggetti gestori si impegnano a gestire in modo coordinato e condiviso il quadro complessivo dei posti vacanti a favore delle famiglie in lista di attesa e di quelle che non hanno presentato domanda nel corso del bando nidi ordinario.

A questo scopo il Soggetto gestore:

- compila e aggiorna una scheda informativa-relativa al proprio servizio, allegata alla presente Convenzione;
- si impegna a comunicare il quadro sintetico dei posti vacanti nel proprio servizio, secondo le modalità indicate all'art. 13

Gli Uffici del Comune:

- Coordinano le informazioni su posti vacanti e domande in liste di attesa per i nidi comunali e per i posti disponibili nei Nidi convenzionati, per una gestione efficace del sistema integrato;
- Coordinano il flusso delle informazioni alle famiglie sui complessivi posti disponibili dei Servizi del sistema integrato
- Forniranno informazioni sulla presenza e sul funzionamento dei Nidi convenzionati alle famiglie

residenti al momento della presentazione complessiva dell'offerta educativa per la prima infanzia sul territorio comunale

ART. 8 - Contribuzione degli utenti

I Soggetti gestori si impegnano ad individuare e applicare almeno 3 quote di contribuzione degli utenti alle spese di gestione del servizio, differenziate in base alle condizioni socio economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, registrate attraverso l'indicatore ISEE.

L'adozione del sistema tariffario differenziato e le eventuali riduzioni effettuate, saranno oggetto di specifico intervento da parte del Comune, come indicato nel successivo art. 9

Art. 9 - Oneri a carico del Comune di Copparo

Il Comune di Copparo si impegna ad erogare ai Soggetti gestori un contributo per anno educativo il cui importo sarà stabilito in base alle disponibilità del proprio bilancio in quanto subordinato all'ammontare del trasferimento da parte dello Stato e della Regione al Comune di Copparo, in relazione alla normativa vigente.

L'ammontare del contributo sarà stabilito in funzione del numero di bambini iscritti ad ogni servizio educativo 0/3 anni alla data del 31/12 dell'anno precedente

Art. 10 - Modalità di pagamento del contributo

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

- 50% entro il 31 gennaio dell'anno educativo in corso
- Saldo entro il 30 maggio dell'anno educativo in corso

Art. 11 – Altri contributi aggiuntivi

Eventuali contributi erogati da Stato e/o Regione, destinati ai servizi per la prima infanzia, verranno considerati aggiuntivi a quanto previsto dalla presente Convenzione e saranno attribuiti secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento

ART.12 – Informazione e documentazione

I Soggetti gestori si impegnano ad informare i genitori dei bambini iscritti sui contenuti della presente convenzione.

Il Comune fornirà informazione sulla presenza e sul funzionamento delle sezioni dei suddetti servizi alle famiglie interessate al momento della presentazione complessiva dell'offerta educativa per la prima infanzia sul territorio comunale.

Entro il 30 settembre di ogni anno i Soggetti gestori trasmetteranno al Comune le seguenti informazioni:

- a) calendario scolastico;
- b) orario funzionamento del servizio;
- c) elenco dei bambini iscritti e frequentanti, con indicazione della residenza;
- d) sistema tariffario comprensivo delle eventuali agevolazioni applicate
- e) elenco del personale con indicazione dei titoli di studio (coordinatore, educativo, di servizio, volontari, ...)
- f) quadro entrate uscite dell'anno educativo precedente

I Soggetti gestori comunicano il quadro degli eventuali posti disponibili nelle seguenti scadenze: 31 agosto – 30 novembre – 30 gennaio di ogni anno

Art. 13 - Durata ed eventuale risoluzione

La presente convenzione ha validità per gli anni educativi 2020/2021-2021/2022-2022/2023.

La presente convenzione sarà risolta in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento ovvero di mancato ottenimento dell'Accreditamento. In tal caso il Comune comunica al Soggetto Gestore con lettera raccomandata la risoluzione del contratto con decorrenza dalla data del provvedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

In caso di inadempimento a quanto stabilito, il Comune di Copparo potrà risolvere la convenzione previa contestazione scritta, contenente un termine non inferiore a 30 giorni per la relativa regolarizzazione.

Art. 14 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme

I Soggetti gestori, sotto la loro esclusiva responsabilità, devono ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, osservare tutti i Regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di quant'altro possa comunque interessare il presente atto.

Art. 15 - Controversie

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si farà riferimento a quanto previsto nel Codice Civile e nelle norme applicabili per analogia.

Il Foro competente per eventuali controversie sarà esclusivamente quello di Ferrara.

Art. 16 Norme transitorie e finale

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'ente gestore. Tutte le spese contrattuali ed eventuali di registrazione sono a carico del Comune di Copparo.

Art.17 Privacy

I Soggetti gestori dovranno rispettare le normative vigenti rispetto alla tutela della privacy e dei dati personali dei bambini e delle loro famiglie e gli utenti ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GU L 119 del 4.5.2016).